

Ordine dei Geologi

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 9 gennaio 2017
Prot.L/002/17

Spett.le

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI
PORDENONE**

via Candiani, 32
33170 PORDENONE

protocollo@pec.ater.pn.it

e p.c.

ANAC

protocollo@pec.anticorruzione.it

Consiglio Nazionale Geologi

OO.RR. Geologi

Oggetto: Invito per incarico per l'indagine e perizia geognostica propedeutica alla realizzazione di tre interventi di E.R.P. nei Comuni di Caneva fraz. Sarone e Travesio fraz. Toppo, di data 27 dicembre 2016. Atto di significazione ed invito con istanza in autotutela.

Lo scrivente Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, presa visione degli atti relativi all'invito per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto, rileva quanto segue:

- 1- l'oggetto (pag. 1 dell'invito) dell'incarico indica l'affidamento del servizio di "indagine e perizia geognostica" relativa a tre edifici esistenti nei Comuni citati.
L'oggetto è erroneamente espresso, riduttivo e fuorviante rispetto alla natura del servizio in quanto, come si evince dallo "Schema d'incarico professionale" allegato alla richiesta d'offerta (solo economica), trattasi non di mera esecuzione d'indagini geognostiche ma anche di redazione di specifica "relazione geologica, geotecnica e di modellazione sismica", evidentemente ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC200).
I due servizi, indagini e relazioni, e quindi i due compensi rappresentano elementi distinti del processo di affidamento in quanto afferiscono a operatori economici diversi; il primo (indagini) attiene alla prestazione d'impresa, l'altro (relazioni) riguarda la prestazione professionale. Nella fattispecie si configura netta commistione tra i due servizi, risultando impossibile la determinazione dell'importo relativo al compenso professionale, determinazione necessaria sia per la verifica del rispetto del decoro della professione (art. 2233 del Codice Civile) sia per il confronto tariffario (art. 1 comma 4 DM 143/2013).

- 2- come si dichiara nella lettera d'invito e nel Modello d'offerta, l'onorario è stato calcolato sulla base del D.M. 143/2013, ed ammonta a € 4740,00. Si precisa che il citato D.M., aggiornato con il D.M. 17/06/2016, indica le modalità di valutazione dell'onorario per la redazione della relazione geologica e per quella geotecnica (potendosi includere nella prima la modellazione sismica) e non riguarda le indagini geognostiche (o geologico/geotecniche). I D.M. citati riguardano infatti le sole prestazioni professionali e non comprendono le attività d'indagine geognostica che attengono alla sfera imprenditoriale.
- Pertanto la cifra citata nella lettera di richiesta, pari a € 4740,00, comprende al più le sole relazioni geologiche, ed esclude quelle geotecniche (i cui corrispettivi saranno da determinare in modo distinto secondo il citato D.M. 143/2013 e D.M. 17/06/2016) nonché tassativamente le indagini geognostiche.
- 3- dall'allegato "Modulo Offerta" dell'atto d'invito si evince che il criterio dell'assegnazione d'incarico è quello del "minor prezzo".
- Si rammenta che le Linee guida ANAC n. 1 già citate suggeriscono, per gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro, di favorire il raffronto delle offerte "in base alla congruità dei prezzi offerti, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto temperamento dell'economicità, della prestazione resa."
- 4- nell'allegato "Schema d'incarico professionale" è stato specificato, sotto la voce "Prestazioni", un piano d'indagine geognostica senza alcun adeguato riferimento.
- Nel caso in essere, le indagini geognostiche (geologiche, geotecniche, geofisiche) vengono effettuate sotto la responsabilità del geologo professionista incaricato e, in ultima battuta, del Progettista con il quale viene condiviso il Piano d'indagini (DM 14/01/2008 cap. 6.2.2); poichè le indagini geognostiche devono essere progettate, dirette e interpretate dal geologo professionista incaricato, deriva che deve essere quest'ultimo a proporre quelle ritenute idonee, sufficienti e adeguate a redigere il modello geologico e il modello geotecnico nel rispetto delle normative vigenti, condividendole con la Stazione Appaltante e con il Progettista.
- Se la Stazione Appaltante ritiene che l'insieme delle prove indicate nello "Schema d'incarico professionale allegato alla lettera d'invito sia sufficiente a caratterizzare compiutamente il suolo e il sottosuolo sotto il profilo geologico, stratigrafico, idraulico, idrogeologico, sismico e geotecnico deve darne motivazione nella lettera di richiesta facendo riferimento ad una perizia preliminare di un tecnico di adeguata competenza che giunga a queste conclusioni, ponendo tale perizia nella disponibilità dei partecipanti alla selezione.
- Viceversa il professionista incaricato deve essere libero di scegliere la tipologia, il numero e la profondità d'indagine perchè è sua la responsabilità sulla completezza delle indagini stesse per la predisposizione dei modelli geologico e geotecnico.
- Si evidenzia a puro titolo d'esempio che la valutazione dell'azione sismica di progetto DEVE essere valutata mediante l'analisi della Risposta Sismica Locale, come indicato al Cap. 3.2.2 secondo le modalità di cui al Cap. 7.11.3 del DM 14/01/2008, che potrebbe non tradursi nella sola determinazione semplificata della categoria di sottosuolo di cui alla tabella 3.2.II ma in una determinazione rigorosa, e che quindi la sola indagine MASW potrebbe non essere sufficiente. A tale riguardo si rammenta che i Comuni di Travesio e di Caneva rientrano rispettivamente in «Zona 1» e «Zona 2» di alta sismicità ai sensi della Classificazione Sismica del territorio della Regione Friuli_Venezia Giulia (Delibera Giunta Reg. 845 del 06/05/2010).

- 5- si osserva che tra le indicazioni obbligatorie richieste per la partecipazione alla selezione di gara pubblica deve essere integrata la dichiarazione di adempimento della Formazione Professionale continua obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 137/2012.
- 6- si rileva infine dal "Modello di offerta" allegato alla lettera d'invito che il corrispettivo economico è stato calcolato sulla base della sola voce "strutture" mentre deve comprendere il costo dei lavori dell'intera opera (importo lordo) essendo il professionista geologo responsabile in solido sull'intero intervento (D.M. 18/11/1971).

Sulla base delle osservazioni di cui sopra **si chiede di rettificare la richiesta d'offerta** prevedendo i seguenti possibili percorsi:

- due distinte procedure, una per l'affidamento della prestazione professionale rivolta a professionisti e l'altra rivolta alle imprese;
- un'unica procedura dove sia esplicitato che saranno ammessi solo i soggetti qualificati come Professionisti iscritti al relativo Albo professionale e che le indagini dovranno essere affidate in subappalto dal professionista ad un'impresa, previa definizione, da parte del Professionista incaricato, del Piano delle Indagini concordato con la Stazione Appaltante; in ogni caso, nell'offerta dovranno essere chiaramente distinti i compensi previsti per le due diverse prestazioni, professionale (relazione geologica) e d'impresa (indagini geognostiche);
- il calcolo differenziato del corrispettivo economico da porre a base di gara per la Relazione geologica e per la Relazione geotecnica deve tenere conto dell'intero costo dell'opera (importo lordo) e delle indicazioni del DM 17/06/2016 e della Linea Guida ANAC n. 1/2016 sui Servizi di Ingegneria e Architettura

Pertanto, con la presente si invita Codesta Azienda a dare riscontro all'informativa qui presentata e provvedere alla rettifica o all'annullamento dell'invito alla selezione. L'Ordine dei Geologi FVG si riserva in caso contrario di tutelare gli interessi legittimi della categoria nei termini di legge previsti.

Quest'Ordine diffida inoltre i Geologi iscritti all'Albo professionale a partecipare all'avviso in oggetto e a ritirare offerte eventualmente già presentate per non incorrere in procedimenti disciplinari.

L'informazione viene diffusa a livello nazionale e presso il Consiglio Nazionale dei Geologi.

Il Presidente

dott.geol. Fulvio Iadarola

